

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAGLIANO Terenzio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1964

Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 16 settembre 1960, n. 1014, « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e patrimoniali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 30 settembre 1960, stabilisce all'articolo 29 quanto segue:

« I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per le Provincie ed i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa ».

Poichè risulta che un numero limitato di enti locali ha adempiuto all'obbligo stabilito dalla detta norma, mentre permangono ed anzi si sono accentuati i motivi che indussero nel 1960 il legislatore ad emanarla, si propone ora col presente disegno di legge una congrua proroga per i termini dal ripetuto articolo previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo è di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della deliberazione relativa alla nuova valutazione.